



REGIONE PIEMONTE

Originale
PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03
Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145

OGGETTO:

Indennità di funzione da attribuire al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli assessori per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno addi ventiquattro del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Assessore	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Assessore	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Assessore	Sì
5. MICHELONE CLAUDIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario dell'Ente, ACTIS -CAPORALE Anna, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- L'art. 82 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. – e s.m.i.;
- L'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266;
- L'art. 5, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;
- Il D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000;
- L'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- L'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014;

RICHIAMATA:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22/11/2018, con la quale, da ultimo, per le motivazioni ivi esposte, è stato deliberato di stabilire per l'anno 2019 gli importi base delle indennità attribuite al Sindaco e agli Assessori nella misura di cui al D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, pari a:
 - o € 2.169,12 lordi mensili per il Sindaco, ridotti del 10% sulla base dell'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266 a € 1.952,21;
 - o € 390,44 lordi mensili per il Vicesindaco, pari al 20% dell'indennità di funzione del Sindaco;
 - o € 292,83 lordi mensili per gli Assessori, pari al 15% dell'indennità di funzione del Sindaco;

CONSIDERATO CHE:

- La Corte dei Conti – sezione autonomie – con deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG aveva concluso che il sopra richiamato art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266 doveva ritenersi non più vigente in quanto implicava un vincolo per il solo anno 2006;
- Sulla base di tale pronuncia, negli anni trascorsi è stato ritenuto legittimo il ripristino della misura dell'indennità al pieno importo previsto dal D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000;
- Tuttavia, la Corte dei Conti – sezione autonomie – con deliberazione n. 1/CONTR/12 del 24/11/2011 ha successivamente rivisto la propria posizione pervenendo all'opposta conclusione secondo cui i tagli alle indennità degli amministratori di cui al menzionato art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266 dovevano ritenersi permanenti;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi della tabella A allegata al D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, l'importo base dell'indennità mensile lorda spettante al sindaco del Comune di Livorno Ferraris, avente popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti, è pari a £ 4.200.000, e cioè a € 2.169,12;
- In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266, tale importo è stato ridotto del 10%;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 21/06/2018 sono state per la prima volta applicate alcune maggiorazioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale più volte richiamato;
- Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7, del D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, per i Comuni di popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti l'indennità di funzione del Vicesindaco è fissata in un importo pari al 20% dell'indennità di funzione del Sindaco e l'indennità di funzione degli assessori è fissata in un importo pari al 15% dell'indennità di funzione del Sindaco;
- Ai sensi dell'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.,

- l'indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- Con l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 era stato disposto che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, nei Comuni di popolazione con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il numero massimo degli assessori fosse stabilito in tre;
 - Con l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, è stata però prevista la modifica di tale norma, prevedendo un numero massimo di assessori pari a quattro, con le seguenti limitazioni:
 - o I comuni interessati devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO ANCORA CHE:

- La Corte dei Conti – sezione autonomie – con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG ha ritenuto che le maggiorazioni di cui all'art. 2, lett. a), b) e c), del decreto ministeriale 119/2000 possano essere applicate, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, anche successivamente all'entrata in vigore dapprima dell'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e, poi, dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010, e s.m.i.;
- A tal fine sia necessario tuttavia e per l'appunto accertare puntualmente la sussistenza dei presupposti relativi, nonché, evidentemente, continuare a garantire il rispetto dell'invarianza di spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014, c.d. "Del Rio", sopra riportata;
- A riguardo di quanto sopra, la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte – con delibera n. 19/2017/SRCPIE/PAR ha richiamato la precedente deliberazione della sezione Autonomie n. 35/2016 per precisare che *“le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato”*;
- Con la stessa delibera, la sezione di controllo per il Piemonte ha soggiunto che:
 - A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012;
 - Ove l'importo dell'indennità degli amministratori locali sia stato mantenuto nel tempo, per autonoma scelta, al di sotto della soglia consentita dalla legge (individuabile in astratto nella misura di cui al D.M. 119/2000 con la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sussiste la possibilità di rideterminare detta indennità elevandola alla misura teorica

massima legale, secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 8, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli interventi legislativi successivi, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dalla legge 266/2005, da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;

- Il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal D.L. n.138 del 2011- prima della modifica apportata nel 2014;
- Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'applicazione della L. n. 56/2014 (e non dalla diversa normativa eventualmente ancora applicata al momento dell'elezione degli amministratori uscenti), andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra i 12 consiglieri ed i 4 assessori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell'art.1, comma 135 lett. b);
- Quanto alla determinazione delle indennità spettanti agli assessori ed al vice Sindaco, trovano applicazioni le percentuali previste dall'art. 4 del D.M. n. 119/2000, partendo dal compenso del Sindaco da determinarsi con i criteri sopra esposti;
- Il limite dell'invarianza della spesa è unico (quindi che non vi siano limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o per il rimborso delle spese di viaggio), deve riguardare complessivamente l'Ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'Ente) ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee;
- Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. la spesa storica per le spese di viaggio; la misura massima spettante ai sensi dell'art. 82 TUEL per indennità di funzione e gettoni di presenza);
- Essendo individuato un limite unico, l'Ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre;
- Resta ovviamente fermo il rispetto dei limiti offerti dal DM 119/2000, indifferenti alle vicende soggettive dei singoli amministratori;
- Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, l'esercizio finanziario in rapporto al quale parametrare la spesa ai fini dell'invarianza della medesima è quello precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014 [quindi l'esercizio 2013];

DATO ANCORA ATTO CHE:

- Con riguardo al parametro di cui all'art. 2, lettera b), del D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, il **rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti** per i Comuni di popolazione inferiore a 250.000 della Regione Piemonte è di 0,21, come da tabella B allegata allo stesso decreto e mai modificata, mentre il corrispondente valore desumibile dal **rendiconto 2019** per questo Comune è di **Euro (3.113.622,12/3.289.293,32) = 0,94;**
- Con riguardo al parametro di cui all'art. 2, lettera c), del D.M. Interno n. 119 del 04/04/2000, le **spese correnti pro capite** per i Comuni di popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti della Regione Piemonte è di Lire 858.490 – pari a Euro 443,37, come da tabella C allegata allo stesso decreto e mai modificata, mentre il corrispondente valore desumibile dal **rendiconto 2019** per questo Comune è di **Euro (3.030933,34/4.297) = 705,36;**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 ottobre del 2020 ad oggetto:” Modifica dello Statuto Comunale per introduzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale” con la quale è stata istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale

VISTA la proposta per le nuove indennità per gli amministratori, prefigurata ma non ancora approvata con la legge finanziaria 2022, che fa ritenere opportuno al momento di confermare le indennità previste per il 2021, fino a quando le proposte non diverranno legge, accantonando comunque la quota presunta nel fondo di riserva da stanziare nel bilancio di previsione 2022 – 24;

RITENUTO CHE:

- In considerazione delle riduzioni già intervenute negli anni passati, di cui si è dato atto più sopra, nonché della normativa vigente e delle nozioni interpretative di cui alle pronunce della sezione Autonomie e di quella di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti sopra menzionate, che in questa sede si debbono ritenere integralmente condivise, si possano nuovamente determinare per l’anno 2022 gli importi delle indennità di funzione con le seguenti precisazioni:
 - Si può applicare la maggiorazione del 3% di cui all’articolo 2, lettera b), del D.M. m. 119/2000, sopra richiamato;
 - Si può altresì applicare la maggiorazione del 2% di cui all’articolo 2, lettera c), del D.M. m. 119/2000, sopra richiamato;
 - L’indennità del Sindaco è fissata come segue:
 1. Importo base: € 2.169,12 mensili;
 2. Importo ridotto del 10%: € 1.952,21 mensili;
 3. Importo maggiorato del 3%: € 2.010,78 mensili;
 4. Importo maggiorato del 2%: € 2.049,82 mensili;
 5. Importo definitivo: € 1.024,91 mensili, applicandosi la riduzione per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
 - E’ prevista per l’anno 2022 un’indennità per le cariche di Vicesindaco e di Assessore pari rispettivamente a € 409,96 lordi mensili per il Vicesindaco e a € 307,47 per gli Assessori, determinata applicando ai rispettivi importi base:
 1. La riduzione del 10%;
 2. La maggiorazione del 3%;
 3. La maggiorazione del 2%;
 4. La riduzione necessaria per il rispetto del tetto di spesa fissato dall’art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014;
 5. La redistribuzione dei risparmi conseguenti alla riduzione dell’indennità del Sindaco in qualità di lavoratore dipendente che non ha richiesto l’aspettativa, come ritenuto ammissibile dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte – con delibera n. 19/2017/SRCPIE/PAR, sopra richiamata;
 - All’Assessore Mara Bianchetti, all’Assessore Claudio Michelone e all’Assessore Davide Mosca si applica a sua volta la riduzione per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, per cui le relative indennità sono ulteriormente rideterminate in € 153,73 lordi mensili;
 - Al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vercellotti si applica a sua volta un’indennità pari al 10% dell’indennità del Sindaco, con le relative riduzioni e maggiorazioni, da applicarsi per intero, determinata in € 204,98 lordi mensili

- In applicazione del principio del “tetto unico di spesa” relativo a indennità di funzione, gettoni di presenza e spese per missione, si provvederà a stanziare un importo per spese di missione tale da consentire il rispetto del principio sopra indicato e, in corso di gestione, si provvederà a monitorare l’importo delle spese variabili così da consentire il rispetto del medesimo principio;

PRESO ATTO:

- Della conforme proposta dell’Assessore competente;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49, comma 2, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente

DELIBERA

Di stabilire negli importi di cui al prospetto sotto riportato l’ammontare delle indennità di funzione mensili lorde da attribuire al Sindaco per l’anno 2022, salva successiva diversa deliberazione qualora vengano rideterminate le indennità con le proposte contenute nella Legge finanziaria 2022:

○ Prof. Stefano Paolo Corgnati – Sindaco	€ 1.024,91
○ Franco Sandra – Vicesindaco	€ 409,96
○ Mara Bianchetti – Assessore	€ 153,73
○ Davide Mosca – Assessore	€ 153,73
○ Claudio Michelone – Assessore	€ 153,73
○ Giovanni Vercellotti – Presidente del Consiglio Comunale	€ 204,98

Di stabilire che l’indennità lorda di cui al punto precedente venga corrisposta mensilmente per 12 mensilità.

Di accantonare una mensilità in dodicesimi per l’indennità di fine mandato del Sindaco.

Di dare atto che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dal servizio finanziario mensilmente, al netto degli oneri e trattenute di legge, senza determinazione, unitamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali.

Di dare atto che la quantificazione delle indennità di funzione negli importi sopra determinati costituisce presupposto essenziale per gli atti di impegno e liquidazione da adottarsi con determinazione del Responsabile del servizio finanziario, cui si demanda anche per le opportune previsioni di spesa e per gli opportuni accantonamenti relativi all’indennità di fine mandato spettante al Sindaco sulla base dell’art. 82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Di dare atto che, in applicazione del principio del “tetto unico di spesa” relativo a indennità di funzione, gettoni di presenza e spese per missione, si provvederà a stanziare nello schema di bilancio di previsione 2022-2024 un importo per spese di missione tale da consentire il rispetto del principio sopra indicato e, in corso di gestione, si provvederà a monitorare l’importo delle spese variabili così da consentire il rispetto del medesimo principio.

Di provvedere, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della

sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”, dei compensi erogati agli amministratori comunali.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Di dare altresì atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Successivamente la Giunta Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli resi palesemente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
ACTIS -CAPORALE Anna